



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DODICESIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 7

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei consiglieri Rigo, Vianello, Marcon, Martini, Mosco, Bedin e Conte

DISCIPLINA, PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE TURISTICA E CULTURALE DELLE IDENTITÀ COMUNALI (IDE.CO.)

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 10 dicembre 2025.

DISCIPLINA, PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE TURISTICA E CULTURALE DELLE IDENTITÀ COMUNALI (IDE.CO.)

Relazione:

Le Identità Comunali - Ide.Co. traggono origine dall'idea di De.Co. (Denominazione Comunale) pensata e creata nel giugno del 1999 dal famoso giornalista e scrittore enogastronomo Luigi Veronelli.

Il progetto trovò l'ampio consenso da parte di tantissime amministrazioni comunali, che poterono così attribuire l'appartenenza al proprio comune a specifici prodotti del loro territorio: una vera e propria "carta di identità comunale".

Per molteplici ragioni di ordine pratico maturate dopo circa un decennio di esperienze "sul campo", pur preservando i principi fondamentali e l'idea originale veronelliana, si è ritenuto opportuno modificare il nome da De.Co. (Denominazione Comunale) a Ide.Co. (Identità Comunale), sicuramente più affine al valore identitario che si vuole attribuire alle produzioni interessate.

Pertanto, l'Identità Comunale - Ide.Co. come l'originaria De.Co., avrà lo scopo di tutelare e valorizzare in primis le produzioni tipiche del mondo agricolo, ma anche i piatti della tradizione locale ed alcuni prodotti artigianali di eccellenza. Si tratta, in sostanza, di uno strumento atto alla difesa delle tipicità locali rispetto al fenomeno della globalizzazione, che tende ad omogeneizzare prodotti e sapori.

D'altro canto, sta crescendo sempre più nel comparto turistico e in particolare nel turismo di prossimità e nel turismo lento, l'interesse di conoscere le abitudini, gli usi e i costumi delle popolazioni residenti non solo nelle località mete dei viaggi, ma anche in quelle in cui le eccellenze enogastronomiche caratterizzano dette località.

In tale contesto saperi, tradizioni e cibo rappresentano un patrimonio dalle grandi potenzialità perché forniscono una precisa identità di un territorio, esaltandolo e valorizzandolo agli occhi del visitatore, ma anche a quelli dei propri cittadini che si rendono così consapevoli della ricchezza di cui essi stessi sono depositari: l'Identità Comunale - Ide.Co. lega in maniera anagrafica un prodotto tipico al luogo storico di origine.

Esistono già esperienze di promozione e qualificazione delle tradizioni, delle produzioni e delle attività locali, spesso promosse dai Comuni che mirano a proporre ai turisti, o ai semplici visitatori, le specificità dei singoli territori.

Tuttavia, nel rispetto dell'autonomia amministrativa degli Enti Locali, si ritiene opportuno fissare delle regole che dovranno essere osservate dalle Amministrazioni che intenderanno dotarsi di strumenti deliberativi, disciplinari ed organizzativi per l'attribuzione dell'Identità Comunale - Ide.Co..

Tale indirizzo dovrà essere applicato alle produzioni, beni ed attività che hanno caratteristiche di originalità e di tradizione nella produzione agricola, artigianale, commerciale e dell'enogastronomia in particolare.

Con il presente disegno di legge si intende quindi fornire ai Comuni delle linee guida e una strumentazione normativa al fine di disciplinare, da parte degli stessi, le procedure di riconoscimento e di valorizzazione dei prodotti della tradizione e della storia locali, che risultano presenti nelle diverse realtà territoriali.

Si tratta di produzioni, beni e attività strettamente locali che non hanno alcun impatto sul commercio comunitario o internazionale e non sono attualmente oggetto di disciplina comunitaria; le quantità trattate, i soggetti coinvolti, e le attività considerate sono e molto spesso legate ad una stretta stagionalità.

Questa proposta di legge tende quindi a collocarsi entro la sfera della cultura e della salvaguardia di vocazioni e tradizioni locali che sono strettamente legate - e spesso originate - da prodotti di elevata rappresentatività, inimitabili, di limitata rilevanza economica per le quantità prodotte e destinati a consumatori abituali, legati all'ambiente da dove essi hanno origine o dove conservano affetti e beni.

Esiste un forte interesse dei Comuni veneti alla conservazione della biodiversità e dei prodotti che si identificano con gli usi e le tradizioni locali, e che fanno parte della cultura popolare nel territorio comunale di riferimento; interesse che risulta da tutta una serie di manifestazioni caratterizzate dalla spontaneità e dal loro perpetuarsi nel tempo.

Non si può altresì prescindere dai più specifici principi che caratterizzano il ruolo e le funzioni dei Comuni, sia sotto il profilo della rappresentanza delle comunità, di cui curano gli interessi e promuovono lo sviluppo, che sotto quello della valorizzazione delle libere forme associative e della promozione di organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale che, infine, sotto quello delle funzioni amministrative riguardanti la popolazione ed il territorio comunale specialmente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo.

Nella logica del progetto di legge, l'Identità Comunale - Ide.Co. può essere considerata come una sorta di identificazione collettiva, dunque di proprietà del Comune, ma che può essere utilizzata dai singoli produttori che dimostrino di rispettare le caratteristiche di storicità e di tradizione locale.

Va altresì precisato che nei sistemi di produzione e nei provvedimenti di competenza dei Comuni non si parla mai di prodotto tipico o di prodotto di qualità, poiché si tratta di elementi che rispondono solo ed esclusivamente alla specifica normativa comunitaria nella quale il prodotto Ide.Co. non può assolutamente identificarsi.

Le Identità Comunali - Ide.Co. quindi, pur non essendo un marchio, rappresentano un importante riconoscimento concesso dall'Amministrazione Comunale ad un prodotto in genere strettamente collegato al territorio e alla sua comunità, senza alcuna sovrapposizione con le denominazioni d'origine vigenti.

In questo senso, le Ide.Co., se ben strutturate, organizzate e utilizzate possono essere dei veri e propri strumenti di marketing e devono essere viste come una risorsa reale e concreta destinata a dimostrare la storia e la valenza identitaria del Comune.

Dal punto di vista normativo la proposta di legge si compone di sette articoli: l'articolo 1 provvede a definire le finalità della legge e gli ambiti di operatività dei Comuni che sono i soggetti amministrativi deputati alla regolazione specifica delle attività che si svolgono nel proprio ambito territoriale.

L'articolo 2 provvede invece a definire una condizione comune di cosa si intende per Identità Comunale, dei requisiti che devono essere considerati affinché una produzione, un bene o un evento possa arrivare al riconoscimento del Comune.

L'articolo 3 invece codifica il significato del riconoscimento delle Identità Comunali, le opportunità e le condizioni di utilizzo del riconoscimento stesso, con la raccolta di articoli che testimonino la storia e le tradizioni locali, raccolta che individui la successione nelle generazioni e la localizzazione delle produzioni, attività e beni riconosciute.

L'articolo 4 indica la Giunta regionale quale soggetto che istituisce l'Elenco delle Identità Comunali del Veneto.

L'articolo 5 illustra quali soggetti svolgono la funzione di promozione delle Identità Comunali iscritte nell'Elenco.

L'articolo 6 riporta la clausola valutativa.

L'articolo 7 è finalizzato a far confluire all'interno dell'Elenco delle Identità Comunali del Veneto, disciplinato dall'articolo 4 del medesimo pdlr, i prodotti, beni ed eventi già individuati dai comuni e che presentino i requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento quali Ide.Co..

Conclude il progetto di legge la norma finanziaria all'articolo 8.

DISCIPLINA, PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE TURISTICA E CULTURALE DELLE IDENTITÀ COMUNALI (IDE.CO.)

Art. 1 - Finalità e soggetti.

1. La Regione del Veneto disciplina e promuove, nel contesto delle attività turistiche, di valorizzazione del territorio e di sviluppo e difesa delle specificità locali, le iniziative di diffusione della conoscenza dei prodotti agroalimentari, ittici, dell'artigianato alimentare, delle ricette della gastronomia e di eventi a forte caratterizzazione storica, culturale, locale e di specificità territoriale, riconosciuti dai Comuni del Veneto come "Identità Comunali" o "Ide.Co."

2. La Regione individua il Comune quale ambito territoriale ottimale per l'esercizio delle attività di riconoscimento e diffusione della conoscenza delle Ide.Co.

3. Nell'esercizio delle attività di cui al comma 2 il Comune, ai sensi della vigente legislazione di settore, può associarsi con altri Comuni nei quali siano rinvenibili prodotti ed eventi che possono essere riconosciuti come Ide.Co. e che siano espressione di ambiti territoriali intercomunali.

Art. 2 - Definizioni.

1. Ai sensi della presente legge si intende per:

a) Identità Comunale (Ide.Co.): l'attestazione deliberata dal Comune che identifica il legame storico e culturale di un prodotto od evento con il territorio di quel Comune;

b) prodotto Ide.Co.: un prodotto agricolo o alimentare, un prodotto della pesca o dell'acquacoltura, una bevanda, una ricetta della gastronomia, un prodotto dell'artigianato alimentare, per il quale è dimostrata la produzione nel territorio comunale di riferimento, per almeno venti anni antecedenti la data di presentazione della domanda di riconoscimento delle Ide.Co. e senza interruzioni;

c) evento Ide.Co.: una festa o fiera o sagra agroalimentare o ittica, per la quale è dimostrato lo svolgimento nel territorio comunale di riferimento, per almeno venti anni antecedenti la data di presentazione della domanda di riconoscimento delle Ide.Co. e senza interruzioni.

2. La Ide.Co. non è un marchio collettivo o di certificazione, né un segno distintivo di qualità o di protezione di un prodotto, ma rappresenta una mera "attestazione di identità territoriale" che non interferisce con le indicazioni geografiche (IG) registrate nello specifico Registro delle IG dell'Unione europea.

3. Per i prodotti Ide.Co. non possono essere istituiti sistemi di controllo delle caratteristiche del prodotto ed elenchi dei produttori.

Art. 3 - Riconoscimento della Identità Comunale.

1. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente, con proprio provvedimento definisce:

a) i soggetti che possono presentare la domanda di riconoscimento della Ide.Co. al Comune interessato;

b) la documentazione da allegare alla domanda di riconoscimento della Ide.Co. per dimostrare il possesso del requisito del legame storico e culturale con il territorio interessato, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c);

- c) i tempi e le modalità di svolgimento del procedimento di riconoscimento della Ide.Co.;
- d) le modalità per la presentazione di opposizioni al riconoscimento della Ide.Co.;
- e) le modalità di applicazione della norma transitoria di cui all'articolo 7.

2. Nello svolgimento del procedimento di riconoscimento della Ide.Co. i Comuni si avvalgono della collaborazione delle Pro Loco e delle associazioni regionali che hanno come oggetto sociale la promozione dei prodotti agroalimentari del territorio.

3. Non possono essere riconosciuti come prodotto Ide.Co.:

- a) i prodotti che sono iscritti nell'Elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali, di cui all'articolo 8, comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 "Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'articolo 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449";
- b) i prodotti agricoli, alimentari, della pesca, dell'acquacoltura e le bevande che hanno il medesimo nome di una IG registrata nello specifico Registro delle IG dell'Unione europea, associato al nome di un Comune il cui territorio rientra, parzialmente o totalmente, nella zona di produzione delimitata della IG registrata;
- c) i prodotti composti, elaborati o trasformati che contengono, come ingredienti, una IG registrata nello specifico Registro delle IG dell'Unione europea.

4. Il riconoscimento di prodotto Ide.Co. concesso dal Comune costituisce un mero atto ricognitivo del requisito di legame storico e culturale del prodotto con il territorio interessato, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b).

Art. 4 - Elenco delle Identità Comunali del Veneto.

1. Per le finalità di cui alla presente legge, e nel rispetto della legislazione dell'Unione europea e nazionale in materia di protezione delle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, è istituito l'Elenco delle Identità Comunali del Veneto, di seguito: "Elenco", nel quale sono iscritte le Ide.Co. riconosciute dai Comuni del Veneto.

2. L'Elenco è tenuto dalla Giunta regionale.

3. La Giunta regionale, con il provvedimento di cui all'articolo 3, comma 1:

- a) individua la struttura regionale competente alla tenuta dell'Elenco;
- b) definisce le informazioni che saranno riportate nell'Elenco per ciascuna Ide.Co.;
- c) individua le modalità, anche elettroniche, di tenuta dell'Elenco;
- d) definisce i tempi e le modalità di trasmissione delle informazioni delle Ide.Co. riconosciute dai Comuni del Veneto;
- e) definisce i motivi di cancellazione di una Ide.Co. dall'Elenco.

4. In caso di registrazione di una IG nello specifico Registro delle IG dell'Unione europea o di iscrizione di un prodotto agroalimentare tradizionale nell'Elenco nazionale, avente la medesima denominazione di un prodotto Ide.Co., lo stesso decade automaticamente e viene cancellato dall'Elenco delle Identità Comunali del Veneto.

Art. 5 - Promozione delle Identità Comunali iscritte nell'Elenco.

1. Per le finalità di cui alla presente legge, la Giunta regionale è autorizzata a concedere ai Comuni, al Comitato regionale dell'Unione Nazionale Pro Loco

d'Italia (UNPLI) e alle associazioni regionali che hanno come oggetto sociale la promozione dei prodotti agroalimentari del territorio, un contributo per la realizzazione di eventi di informazione e promozione delle Ide.Co. iscritte nell'Elenco.

Art. 6 - Clausola valutativa.

1. La Giunta regionale trasmette alla commissione consiliare competente, con cadenza biennale, una relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti della legge contenente, in particolare, le seguenti informazioni:

- a) dati ricognitivi sulle Ide.Co. iscritte nell'Elenco, suddivise per tipologie e territori di riferimento;
- b) iniziative di promozione delle Ide.Co. iscritte nell'Elenco, attuate ai sensi dell'articolo 5.

Art. 7 - Norma transitoria.

1. Sono iscritti all'Elenco di cui all'articolo 4 i prodotti, i beni e gli eventi già individuati dai Comuni del cui territorio costituiscono espressione e patrimonio alla data di entrata in vigore della presente legge e in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge.”.

Art. 8 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 5 della presente legge, quantificati in euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025, 2026 e 2027, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 07 “Turismo”, Programma 01 “Sviluppo e valorizzazione del turismo”, Titolo 1 “Spese correnti”, la cui dotazione viene aumentata:

- a) quanto all'esercizio 2025, riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all'articolo 8, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 2024, n. 34, allocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025-2027;
- b) quanto agli esercizi 2026 e 2027, riducendo di euro 100.000,00 la dotazione finanziaria della legge regionale 28 novembre 2014, n. 37, afferente alla Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025-2027.

INDICE

Art. 1 - Finalità e soggetti.	5
Art. 2 - Definizioni.....	5
Art. 3 - Riconoscimento della Identità Comunale.	5
Art. 4 - Elenco delle Identità Comunali del Veneto.	6
Art. 5 - Promozione delle Identità Comunali iscritte nell'Elenco.	6
Art. 6 - Clausola valutativa.	7
Art. 7 - Norma transitoria.	7
Art. 8 - Norma finanziaria.....	7